



COMUNE DI MORETTA **Originale**

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

**PIANO REGOLATORE COMUNALE - ADOZIONE VARIANTE
PARZIALE N. 28.**

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Giovanni - Sindaco	Si
2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco	Si
3. Millone Manuela - Consigliere	Si
4. Raso Pierangelo - Consigliere	Si
5. Daniele Franco - Consigliere	Si
6. Bonelli Selene - Consigliere	Si
7. Bergesio Franca - Consigliere	Si
8. Allemandi Silvia - Consigliere	Si
9. Alesso Michele Francesco - Consigliere	Si
10. Bollati Elena - Consigliere	Giust
11. Groppo Giulio - Consigliere	Si
12. Brontu Leonardo - Consigliere	Si
13. Cortassa Carlo - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Alla presente seduta sono stati invitati e sono presenti gli Amministratori esterni: Zannoni Sauro – Castagno Andrea – Serafino Giuseppe.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mariagrazia Manfredi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gatti Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Piano Regolatore Comunale – Adozione Variante parziale n. 28 .

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale n.28 dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

A questo punto il Vicesindaco Sig.ra Bussi Emanuela dichiara di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione.

Il Sindaco dà atto della presenza in Sala del Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica – Edilizia Privata e SUAP al quale cede la parola;

Il suddetto responsabile ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 *“ Tutela ed uso del suolo ”*, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale (n.17) è stata approvata con D.G.R . n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui sono seguite le Varianti Parziali:
 - n.18 approvata con delibera del C.C. n. 2 del 04.04.2013;
 - n.19 approvata con delibera del C.C. n.42 del 30.09.2014;
 - n.20 approvata con delibera del C.C. n.25 del 06.07.2015;
 - n.21 approvata con delibera del C.C. n.15 del 27.04.2016;
 - n.22 approvata con delibera del C.C. n.29 del 07.06.2017;
 - n.23 approvata con delibera del C.C. n.51 del 12.11.2018;
 - n.24 approvata con delibera dal C.C. n. 30 del 27 Luglio 2020
 - Modificazione art. 17,c.12, N.25 approvata con delibera dal C.C. n. 31 del 27 Luglio 2020
 - n.26 approvata con delibera dal C.C. n. 24 del 28 Aprile 2021;
 - n.27 approvata con delibera dal C.C. n. 26 del 18 Maggio 2022.

Relativamente alla Variante Parziale n.28, relaziona che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 21.12.2022 si diede avvio all'iter per la redazione di una Variante parziale ex art. 17, comma 5, L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 25.03.2013 n. 3, dalla L.R. 12.08.2013 n. 17 e dalla L.R. 11.03.2015 incaricando il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici Geom. Enrico Frittoli di procedere all'individuazione dei professionisti per la redazione della Variante e di incaricare, in qualità di Responsabile del Procedimento, il Responsabile del SUE-SUAP e URBANISTICA, Geom. Franco Fusero, della redazione della variante e di predisporre gli atti conseguenti per l'approvazione della Variante parziale n. 28 al P.R.G.C. secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

- con Determinazione Area Tecnica n. 492 del 30.12.2022 è stato affidato allo Studio PROGEA di Marco Novo Geologo con studio a Crescentino in Via Carducci n. 15, l'incarico professionale per la redazione della documentazione cartografica e testuale relativa alla parte geologica necessaria per l'approvazione della Variante parziale n. 28 al P.R.G.C.;
- con Determinazione Area Tecnica n. 493 del 30.12.2022 è stato affidato allo Studio SISTEMA AMBIENTE S.R.L. di Villafranca Piemonte, Via Circonvallazione n. 31, l'incarico professionale per la predisposizione della Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Compatibilità Acustica per la redazione del progetto di Variante parziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- con Determinazione Area Tecnica n. 494 del 30.12.2022 è stato affidato all'Architetto Giorgio Rossi, con studio a Saluzzo in Piazza Vineis n. 11, l'incarico professionale per la redazione del progetto di Variante parziale n. 28 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- lo scopo della Variante Parziale n.28, dettagliatamente descritta, sia per i contenuti che per le motivazioni, nella relativa Relazione Illustrativa, predisposta dall'Architetto Giorgio Rossi sono:
 - dalle Società IN.AL.PI. spa e dal Pastificio RANA S.p.A. insediate rispettivamente nelle "zone produttive" In12 e Ir1, nelle quali si chiede di incorporare nelle zone stesse i sedimi dell'ex ferrovia in disuso da loro acquistati: mq. 4.618 mq. da IN.AL.PI. e mq. 6.419 da RANA;
 - dalla Società IN.AL.PI. spa che chiede di modificare unificandole, le fasce di rispetto stradale relative alla "zona Ir5" che, derivante nel tempo dalla fusione di più zone urbanistiche, oggi variano da 5, 6, 8 e 10 metri e di traslare, senza aumentare la superficie della "zona", la strada prevista nella cartografia di piano vigente, sul sedime ferroviario acquistato;
 - dalla Società "La Zattera S.A.S." volta ad includere nella "zona In10", ove è già presente l'attività dell'azienda ALIMENTA S.r.l.:
 - i terreni già di loro proprietà presenti nell'attigua "zona In11" e censiti al C.T. al Foglio n. 24 particelle n. 2 – 120 – 122 – 125 – 129 e per una superficie complessiva di mq 4.162;
 - quelli (sempre in In11) in fase di acquisizione dalle Sig.re Calleri, individuati al C.T. al Foglio 24 particella n. 169/parte della superficie complessiva di mq. 740;
 - e quelli già a suo tempo ceduti al Comune di Moretta per "attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi" che la società intende riacquisire dal Comune, compensandoli con una loro un'identica superficie di terreno sempre in In10;
 - ancora dalla società "La Zattera S.A.S." che chiede:
 - di aumentare l'indice di "superficie coperta" della zona In10 portandolo al 60%;
 - di a poter monetizzare il 50% delle superfici per "attrezzature pubbliche al servizio degli insedia-menti produttivi" che dovranno dismettere (20% Sup. Intervento);
 - di ridurre la fascia di rispetto stradale prevista per la "nuova" viabilità da realizzarsi, riducendola dai 10 m. attuali a 6 m.;
 - che la superficie da riacquisire dal Comune di Moretta ed includere nella zona In10 ottenga la stessa capacità edificatoria di questa zona;
 - che sia consentito l'accesso diretto alla zona In10 dalla "strada provinciale 663";
 - che la fascia di rispetto stradale dalla "strada provinciale 663", che ricade nella "perimetrazione del centro abitato" sia ridotta dai 30 m. attuali a 10 m.
 - dalle Sig.re Calleri Nicoletta e Giuseppina volta ad includere nella zona In10 parte dei loro terreni (mq. 740) oggi ricadenti nell'attigua zona In11, che intendono vendere alla ditta ALIMENTA S.r.l.

- Infine si intende rispondere all'indicazione formulata dalla Regione Piemonte (protocollata in Moretta al n° 0000204 del 09/01/2023 Tit. 06 Cl. 05), nella fase di "Avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998 n.40 "disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006. L.R. 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i., a seguito dell'invio in Regione del "progetto definitivo – Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – opere di riassetto territoriale per la minimizzazione della pericolosità per fenomeni di allagamento dell'area Via della Fornace – Via Vigone", la Regione," che recita: "Preso atto che l'attuazione degli interventi richiede l'attivazione di procedure di esproprio si ritiene necessaria una variante urbanistica al fine di apporre i vincoli preordinati ai sensi del DPR 327/01".
 - Aggiornamento catastale;
 - Eventuali parziali correzioni alle NTA su problematiche segnalate da progettisti, associazioni, privati.....
- le modifiche apportate dalla presente Variante Parziale n. 28 non mutano l'impianto normativo approvato dalla Regione Piemonte e non producono effetti riconducibili ad una variante generale o strutturale;
 - la Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
 - a) *non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione dell'ultima Variante Generale (n.17) approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;*
 - b) *non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;*
 - c) *non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;*
 - d) *non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;*
 - e) *non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;*
 - f) *non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore all'8%, così come previsto dalla L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 e s.m.i.;*
 - g) *non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;*
 - h) *non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;*
 - i) *non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione*

Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte” della Variante Generale approvata con D.G.R. n.12-4648 del 01.10.2012.

- la variante rispetta i parametri di cui all’Art.17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii, rispetto al complesso delle varianti precedentemente approvate, in quanto:
 - lettere c) e d): le trasformazioni/riduzioni delle aree a servizi sono inferiori al limite dello 0,5 mq/ab.;
 - lettera e): non cambia il totale degli abitanti insediabili che restano sempre 5051 come già previsto nel vigente PRGC;
 - lettera f): l’incremento della superficie territoriale è inferiore al limite del 8% (L.R. 13/2020);

- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto riaccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”, *Parte Seconda – intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”*– inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno del testo legislativo regionale:
 - l’art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: “*Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.*”
 - l’art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce che *l’autorità competente alla VAS è individuata nell’amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.*-
 - l’art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che *“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”.*

- con Delibera n. 192/GC/20 del 02.12.2020 si è provveduto alla costituzione dell’Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.7 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. presso lo Sportello per l’Edilizia del Comune di Moretta individuando nell’Istruttore Direttivo – Cat. D1 – Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, o suo delegato, il Responsabile dei procedimenti di valutazione;

-

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 01/02/2023 l’Amministrazione comunale ha adottato il “*Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica* preventivo alla 27° Variante Parziale al PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., predisposto dall’Arch. Giorgio Rossi incaricato della redazione della 28 Variante parziale al P.R.G.C;

- con ns. nota n. 1066 del 06 febbraio 2023 di avvio del procedimento di verifica preventiva, sono stati invitati ad una prima conferenza dei Servizi in modalità asincrona ex art. 14 bis comma 3 e seguenti della Legge 241/1990, a rendere le proprie determinazioni relative alla

decisione oggetto della Conferenza dei Servizi perentoriamente entro il giorno 08 marzo 2023, i seguenti enti con competenza ambientale:

- PROVINCIA DI CUNEO
- A.R.P.A. PIEMONTE
- A.S.L. CN1
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO

trasmettendo loro copia del “Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica” adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 01/02/2023;

- l’Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 09/03/2023, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell’ASL CN1 e dell’ARPA, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 28 al PRGC non determina effetti significativi sull’ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e ha disposto l’esclusione della Variante Parziale n. 28 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell’ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 28, dei contributi della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell’ASL CN1 e dell’ARPA;
- nella seduta del 19/04/2023 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla adozione della Variante parziale n.28.

Al termine della relazione tecnica il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale i seguenti documenti predisposti dall’Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo incaricato della redazione della 28° Variante Parziale al P.R.G.C:

- Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
- Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
- Elaborato B3 - N.T.A. – Testo coordinato

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistica – Edilizia Privata e SUAP;

Esaminati gli elaborati tecnici all’uopo predisposti.

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 17 della stessa legge.

Vista la L.R. 40/98 ed in particolare l’art. 20 della legge stessa.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio).

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del servizio tecnico - urbanistica - edilizia privata e SUAP sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in legge n. 213/2012.

Prima di procedere alla votazione chiede ed ottiene la parola il Consigliere del gruppo di minoranza "Insieme per Moretta" il quale dà lettura di un documento relativo alla proposta di adozione della Variante parziale n° 28, contenente anche la dichiarazione di voto dell'intero gruppo;

Al termine della lettura consegna il documento al Segretario Comunale affinché lo inserisca come da specifica richiesta, nel testo della deliberazione come di seguito:

"In riferimento alla proposta di adozione della variante parziale n. 28, esaminata nella Commissione Consigliare Urbanistica in data 19/04/2023 (nella quale i rappresentanti del nostro Gruppo Consigliare si sono **astenuiti**), esaminata a fondo la proposta il nostro Gruppo ritiene accoglibili fatta salva la verifica prevista dalla normativa vigente da parte degli Enti preposti a seguito dell'accoglimento, le richieste elencate al paragrafo "1.1. Scopo della Variante" di cui:

- Primo punto: inserimento di mq. 4.618 nella zona In12;
- Secondo punto: unificazione delle fasce di rispetto stradali delle zone Ir3, Ir4 e Ir5;
- Terzo punto: inserimento di mq. 6.419 nella zona Ir1;
- Quarto punto: trasferimento di mq. 4.162 dalla zona In11 alla zona In10;
- Quinto punto: richieste relative alla zona In11 ed In10;
- Sesto punto: richieste relative alla zona In11 ed In10;
- Settimo punto: trasferimento di mq. 4.162 dalla zona In11 alla zona In10;
- Ottavo punto. Aderire a quanto richiesto dalla Regione Piemonte.

In merito alle richieste relative all'inserimento dell'ex-sedime ferroviario da parte di due importanti realtà produttive Morettesi (di cui ai punti 1 e 3) e dalle modifiche e prescrizioni inserite nella normativa (N.T.A.) proposta in questa variante dal Sindaco (alla luce della delega all'urbanistica ed ai lavori pubblici detenuta) il nostro Gruppo:

- ✓ visto che tali aree risultano essere state acquistate a seguito di vendita immobiliare da RFI dalle ditte richiedenti ed attualmente fanno parte del patrimonio immobiliare delle Aziende e che permetterebbero, a seguito di una variante urbanistica e senza acquisizioni di ulteriori terreni privati, ulteriori futuri ampliamenti, trattandosi di superfici potenzialmente dotate di capacità edificatoria;
- ✓ visto che nella modifica che la maggioranza propone di inserire viene imposta "la cessione gratuita del sedime dell'ex ferrovia destinato a diventare "pista ciclabile" che dovrà avvenire a semplice richiesta del Comune anche se non si è presentato il PDC convenzionato." e visto che tale formulazione risulta poco chiara e non in linea con le previsioni cartografiche che sembrano indicare il posizionamento della nuova pista al di fuori "del sedime dell'ex ferrovia" e che a nostro parere pare inoltre eccessivo richiedere una dismissione gratuita di un'area acquistata e pagata pochi mesi fa dalle aziende ed anche in assenza di interventi/investimenti rilevanti;

- ✓ visto che tale infrastruttura verrebbe inevitabilmente a creare una "barriera" ed un limite a futuri sviluppi ed ampliamenti produttivi che tutti noi ci auguriamo possano avvenire in futuro il tutto nelle aree attualmente agricole ad ovest di tali aziende; allo stesso modo tale nuova pista ciclabile non consentirebbe ad altre aziende insediate in via Brasse Piccolo di poter creare eventualmente accessi veicolari più funzionali degli attuali sull'attuale area a parcheggio di via Manta riducendo notevolmente il traffico della zona ed agevolando l'accesso a tali realtà produttive;
- ✓ visto che la Giunta comunale non ha ritenuto di dover acquisire direttamente da RFI tali sedimi;
- ✓ visto che il Comune di Moretta, come già segnalato dal nostro Gruppo, risulta già dotato di un comodo percorso ciclo-pedonale che lo collega col Comune di Torre San Giorgio di facile fruibilità e collegato ai percorsi di Eurovelo (ciclabile Moretta-Airasca e collegamento fino a via Prese progettati e finanziati dalle passate Amministrazioni Comunali) e che quindi l'investimento per la costruzione di una nuova pista comporterebbe la creazione di un "doppione" sottraendo risorse ad eventuali miglioramenti delle piste esistenti (tratto via Cuneo e via Pollano direzione Torino ed eventuale allargamento/manutenzione dell'attuale percorso per Torre San Giorgio) oltre a generare futuri importanti costi di gestione e manutenzione a carico dei nostri Concittadini senza portare un miglioramento alla rete ciclabile esistente e discutibile dal punto di vista dell'interesse pubblico alla base di tale realizzazione;
- ✓ visto che risulterebbero da acquisire (probabilmente dai privati frontisti se anche loro hanno acquistato da RFI) bonariamente o con procedura di esproprio da parte dell'Amministrazione Comunale comunque le restanti parti di sedime a partire dalla ex stazione FFSS fino al confine con il Comune di Torre San Giorgio per le quali nella presente variante nulla viene previsto e che verrebbero così sottratte ad ritorno alla destinazione agricola;

alla luce di quanto sopra esposto per la prima volta riguardo ad una variante urbanistica, il nostro Gruppo Consigliare al fine di stimolare una attenta riflessione da parte del Sindaco Gatti e del suo gruppo di maggioranza ritiene di

ASTENERSI

Richiediamo altresì che questo intervento venga inserito nel dispositivo della Deliberazione di Consiglio Comunale (e non inserito come allegato) rendendosi disponibili a fornirlo in formato word e richiediamo cortesemente che la deliberazione venga inviata a tutte le Aziende che confinano con l'ex sedime ferroviario (interessate dalle cessioni e non) e per conoscenza ai Consiglieri del nostro Gruppo."

Conclude il suo intervento con la considerazione che una pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia risulta essere un'inutile duplicazione.

Replica il Sindaco affermando che l'ipotesi di una pista ciclabile sul sedime di che trattasi è stata avanzata dalla Regione nell'intento di collegare Saluzzo con Moretta.

Dopodichè senza ulteriori interventi il Sindaco dispone di procedere alla votazione;

Con votazione espressa in forma palese, come segue:

Presenti n. 12
Astenuiti n. 4 (Bussi Emanuela – Groppo Giulio – Brontu Leonardo – Cortassa Carlo)
Votanti n. 8
Voti a favore n. 8
Voti contrari n. zero

DELIBERA

1. La premessa narrativa è considerato parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale in data 09/03/2023 di esclusione della Variante Parziale n.28 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art.11 del D.Lgs. 4/08;
3. di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. in data 09/03/2023, di esclusione della Variante Parziale n. 28 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
4. di adottare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., l'allegato progetto preliminare di Variante Parziale n. 28 al P.R.G.C., predisposto dall'Architetto Giorgio Rossi di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:
 - Elaborato A1 - Relazione illustrativa in variante
 - Elaborato D3 - Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
 - Elaborato B3 - N.T.A. – Testo coordinato
5. di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17, comma 6, secondo periodo, della L.R. 56/77 e s.m.i.
6. di dare atto ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, che la presente Variante Parziale n. 28 è conforme con i piani sovracomunali conosciuti a questo Comune e non interferisce coi vincoli imposti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale Provinciale;
7. di dare atto di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con la Variante Parziale n. 28 in oggetto;
8. di dare atto che dovranno essere rispettate le misure di salvaguardia di cui al P.R.G. vigente, nonché le misure previste dall'art. 58 della L. R. 56/77 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare sul sito informatico del Comune di Moretta la presente delibera di adozione del Progetto Preliminare "Variante Parziale n.28 al P.R.G.C.", con i relativi allegati, e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare

osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della presente Variante;

10. di inviare, contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la presente delibera alla Provincia di Cuneo affinché, entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, si pronunci in merito alle condizioni di classificazione della Variante n.28 come variante parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., nonché sulla compatibilità della Variante stessa con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;

Dopodiché il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 8 favorevoli, n° zero contrari e 4 astenuti (Bussi Emanuela – Groppo Giulio – Brontu Leonardo – Cortessa Carlo) , su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, delibera di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire la definitiva conclusione dell'iter e l'attuazione della variante.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
Giovanni Gatti



Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

(Handwritten signature of Mariagrazia Manfredi)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

Franco Fusero

(Handwritten signature of Franco Fusero)



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla Fino

(Handwritten signature of Carla Fino)



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal - 4 MAG. 2023 al

19 MAG. 2023
Moretta, - 4 MAG. 2023

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi


(Handwritten signature of Mariagrazia Manfredi)



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.